



cozia

N.0430/99 R.G.N.R

N. 1462/04 R.G.GIP

N.0429/05 R.G.T.

N.297/08 R G. Sent

depositata il 16/06/08

Qt

Irrevocabile _____

N. _____ Mod 3/SG

Redatta Scheda il _____

Estratto esecutivo il _____

Il Cancelliere

SENTENZA

(arti. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Castrovillari, composto da:

- 1) Dott. Annamaria GRIMALDI = PRESIDENTE Est. =
- 2) " Carmen M.R. CIARCIA = GIUDICE =
- 3) " Francesco BRUNO = GIUDICE =

con l'intervento del P.M. dott. Francesco PELLECCCHIA alla pubblica udienza del 19/03/08 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENT ENZA

Nei confronti di:

- 1) BARGAGLIOTTI Alessio, n. 10/06/1949 Torino, res. Pieve Ligure, Via Roma, dom. c/o lo studio dell'avv. Antonio Stella da Roggiano Gravina
= LIBERO — CONTUMACE =
- 2) CICERO Eugenio, n. 15/05/1946 Napoli, elettivamente domiciliato in Diamante, Via Claudio " Villaggio Le Riviere di Pietra Rossa
= LIBERO — PRESENTE =
- 3) BRUSCO Luigi Rinaldo, n. 23/01/1958 Fagnano Castello, ivi res. Via S. Francesco da Paola n. 12
= LIBERO — CONTUMACE =
- 4) LUINI Fulvio, n. 21/01/1942 Milano, res. Roma Viale Giorgia di Leontini, n. 260
= LIBERO — CONTUMACE =
- 5) FRANCESE Paolo, n. 25/05/1969 Cassano Jonio, ivi res. c/da Garda loc. Chidichimo, 13
= LIBERO — CONTUMACE =
- 6) NOTARI Massimo, n. 26/05/1960 Roma, ivi res. Via Balestrino n. 20 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carboni da Milano
= LIBERO — CONTUMACE =
- 7) MONTI Massimo, n. 11/06/1983 Bengasi, res. Roma Via Messedaglia n. 36 elettivamente domiciliato in Catanzaro c/o lo studio dell'avv. Raffaele Mirigliani
= LIBERO — CONTUMACE =



8) CIANCIO Alessandro, n. 12/09/1940 Addis Abeba, res.
Roma Via degli Scipioni n. 132, elettivamente domiciliato in
Catanzaro c/o lo studio dell'avv. Raffaele Mirigliani

= LIBERO – CONTUMACE =

9) ORDINE Dario, n. 30/01/1962 Cassano Jonio, ivi res. ed
elettivamente dom. Fraz. Sibari Scalo c/da Piano Scafo

= LIBERO – CONTUMACE =

10) CAPORALE Giuseppe, n. 14/11/1933 Cassano Jonio, ivi
res. c/da Lattughelle n. 63 Fraz. Sibari Scalo

= LIBERO – CONTUMACE =

11) ORSOMARSO Pompeo, n. Fagnano Castello 01/09/1940,
ivi res. Via Sprovieri, 12

= LIBERO – CONTUMACE =

12) GUERRERA Michele, n. 11/03/1954 Scalea, ivi res. Corso
Mediterraneo, n. 373

= LIBERO – PRESENTE =

PP.CC.:

1) Ministero dell'Ambiente, **in persona del legale**
rappresentante p.t. - difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catanzaro Avv. Alfonso Mezzotero

2) Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t. -
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Gullo del foro di
Cosenza -

3) Amministrazione provinciale di Cosenza in persona del
legale rappresentante p.t. — rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Gullo del foro di Cosenza

- 4) Comune di Cassano Ionio in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Martorelli e Franco Sammarco del foro di Cosenza
- 5) Comune di Cerchiara di Calabria in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina D'Agostino del foro di Castrovillari
- 6) Codacons Calabria in persona del legale rappresentante p.t. — rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Cordasco del foro di Castrovillari e Avv. Pierpaolo Rodighiero dei foro di Cosenza
- 7) Comune di Francavilla Marittima in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Filardi del foro di Castrovillari
- 8) Partito dei Verdi Roma in persona del legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Algieri e Avv. Francesco Martorelli del foro di Cosenza
- 9) Legambiente Calabria in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Martorelli e Rodolfo Ambrosio del foro di Cosenza

I MPUTATI

BARGAGLIOTTI Alessio; ORSOMARSO Pompeo; CICERO Eugenio; GUERRERA Michele; BRUSCO Luigi Rinaldo: GAETANI Francesco:

- a) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 434, 1° e 2° comma, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, in concorso fra loro, smaltivano illecitamente rifiuti tossico-nocivi, in particolare ferriti di zinco provenienti dallo stabilimento di

Crotone della PERTUSOLA SUD s.p.a., mediante la simulazione di operazioni di recupero e successivo occultamento degli stessi presso terreni agricoli nell'ambito dei comuni di Cerchiara di Calabria e Cassano allo Jonio e di altre parti del territorio calabrese non identificate. In particolare:

- Bargagliotti, Orsomarso e Brusco, avendo costituito la s.a.s. ATMC SUD di Brusco Luigi & C., con oggetto sociale il trattamento e la lavorazione di materiale inerte da casa e di rifiuti industriali, e successivamente Bargagliotti e Orsomarso, unitamente al Gaetani, la società ECO MERD 1 TERRANEO s.r.l., al fine di ottenere con la prima società la commessa relativa allo smaltimento delle feriti di zinco prodotte dallo stabilimento della PERTUSOLA SUD s.p.a., e con la seconda il proseguimento dell'illecita attività intrapresa in occasione della predetta commessa, e con Guerrera e Gaetani al fine di reperire i siti ove interrare il materiale tossico-nocivo, in quanto:
- Il Guerrera nella sua qualità di capo-cantiere della ATMC SUD aveva il ruolo di ricevere le feriti di zinco presso l'impianto della predetta società, sito in Cerchiara di Calabria, e di curare il successivo trasporto presso i siti di interrimento;
- Il Gaetani nella sua qualità di procuratore della ATMC SUD aveva il ruolo di contattare i proprietari e/o possessori di terreni agricoli disposti a ricevere il materiale tossico-nocivo, nonché, nella sua qualità di

—



promotore della ECO MEDITERRANEO s.r.l., si adoperava per la prosecuzione dell'illecita attività di smaltimento di rifiuti;

- tutti concorrevano con il Cicero, il quale aveva il ruolo di intermediario con funzionari della Regione Calabria, , al fine di ottenere dall'assessorato regionale all'ambiente un'attestazione che consentiva di derogare illegittimamente al D.M. 126794 relativamente al metodo di recupero delle suddette sostanze tossico-nocive, attestazione che e veniva rilasciata dal Dirigente dell' Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria in data 19.7.95 e che consentiva a tutti di ricevere sostanze tossico-nocive provenienti dalla PERTUSOLA SUD di Crotona che provvedevano, dopo una mera miscelazione con inerti al trasporto ed interrimento

presso terreni agricoli siti nei Comuni di Cerchiara di Calabria e Cassano allo Jonio ed altri non individuati. In tale modo tutti commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale, dal quale derivava pericolo per la pubblica incolumità, in quanto trattasi di sostanze (le ferriti di zinco) che ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 46 del 28.1.92 sono da classificare come nocive per inalazione ed ingestione, con pericolo di effetti cumulativi, tali da rendere necessario applicare tra le precauzioni anche quella di non respirare le polveri, tali, altresì, da rendere concreto il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e delle colture poste sui terreni



limitrofi, disastro che effettivamente avveniva, in quanto le sostanze tossico-nocive che componevano le feriti di zinco penetravano "all'interno dei terreni in cui le stesse erano state interrate, nonché nei terreni limitrofi -terreni anche coltivati -, così inquinando gli stessi e le coltivazioni vegetali ivi esistenti, dove venivano riscontrate elevate presenze delle predette sostanze tossiche, così da determinare l'alterazione ed il deterioramento dell'ambiente.

In Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio ed altri comuni del territorio calabrese non individuati dal luglio 1995, con disastro avvenuto accertato nei mesi di giugno-luglio 2001

LUINI FULVIO

- b) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 434, 1° e 2° comma, c p , perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, in relazione all'attività illecita di cui al capo a), in qualità di amministratore unico della IMICHIMICA s.r.l., società di intermediazione nel settore dei servizi ambientali appaltatrice della PERTUSOLA SUD di Crotona, si attivava per l'affidamento della commessa relativa al recupero delle feriti di zinco, sostanze tossico-nocive provenienti dalla PERTUSOLA SUD di Crotona, alla ATMC SUD s.a.s., consapevole sia che quest'ultima era priva di struttura operativa idonea al perseguimento dello scopo sociale, sia della circostanza che i rifiuti venissero in realtà illecitamente smaltiti attraverso semplice interrimento

dopo una mera miscelazione con inerti, anziché recuperati, in tale modo commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale dal quale derivava pericola per la pubblica incolumità, in quanto trattasi di sostanze (feriti di zinco) che, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 46 del 28.1.92, sono da classificare come nocive per inalazione ed ingestione, con pericolo di effetti cumulativi tali da rendere necessario applicare tra le precauzioni anche quella di non respirare le polveri, tali, altresì, da rendere concreto il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e delle colture poste sui terreni limitrofi, disastro che effettivamente avveniva, in quanto le sostanze tossico-nocive che componevano le feriti di zinco penetravano all'interno dei terreni in cui le stesse erano state interrate, nonché nei terreni limitrofi — terreni anche coltivati -, così inquinando gli stessi e le coltivazioni vegetali ivi esistenti, dove venivano riscontrate elevate presenze delle predette sostanze tossiche, così da determinare l'alterazione ed il deterioramento dell'ambiente.

In Cerchiara di Calabria, Cassano allo Ionio ed altri comuni del territorio calabrese non individuati dal luglio 1995, con disastro avvenuto accertato nei mesi di giugno- luglio 2001

NOTARI Massimo, CIANCIO Alessandro, MONTI Massimo

c) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 434, 1° e 2° comma, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, in concorso fra loro, Monti in qualità di responsabile dell'ufficio


sicurezza di ENIRISORSE s.p.a., Ciancio in qualità di responsabile dell'ufficio acquisiti, appalti e servizi della medesima società, Notari in qualità di impiegato dell'ultimo ufficio citato, in relazione all'attività illecita di cui al capo a), si adoperavano, in nome e per conto di ENIRISORSE s.p.a., società caposettore del gruppo ENI nel settore minerario e metallurgico dei minerali ferrosi, avvalendosi anche dell'intermediazione della società ECO ITALIA sr.l. e IMICHIMICA s.r.l., per l'affidamento della commessa relativa al recupero, ma di fatto smaltimento, delle ferriti di zinco, sostanze tossico-nocive, provenienti dalla PERTUSOLA SUD di Crotona, alla ATMC SUD s.a.s., consapevoli che quest'ultima era priva di una idonea struttura operativa e che avrebbe operato, in deroga al D.M. n. 126/94, in forza di un'illegittima attestazione rilasciata dal Dirigente dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria in data 19.7.95, che consentiva alla ATMC SUD di ricevere sostanze tossico-nocive provenienti dalla PERTUSOLA SUD di Crotona che, dopo una mera miscelazione con inerti, venivano trasportate ed interrate presso terreni agricoli, in tale modo commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale dal quale derivava pericolo per la pubblica incolumità, in quanto trattasi di sostanze (ferriti di zinco) che, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 46 del 28.1.92, sono da classificare come nocive per inalazione ed ingestione, con pericolo di effetti cumulativi tali da rendere necessario applicare tra le

precauzioni anche quella di non respirare le polveri, tali, altresì, da rendere concreto il pericolo di inquinamento delle falde acquifere, e delle colture poste sui terreni limitrofi, disastro che effettivamente avveniva, in quanto le sostanze tossico-nocive che componevano le ferriti di zinco penetravano all'interno dei terreni in, cui .le stesse erano state interrate, nonché nei terreni limitrofi terreni anche coltivati -, così inquinando gli stessi e le coltivazioni vegetali ivi esistenti, dove venivano riscontrate elevate presenze delle predette sostanze tossiche, così da determinare l'alterazione ed il deterioramento dell'ambiente.

In Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio ed altri comuni del territorio calabrese non individuati dal luglio 1995, con disastro avvenuto accertato nei mesi di giugno-luglio 2001

FRANCESE Paolo

- d) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 434, 1° e 2° comma, c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, in relazione all'attività illecita di cui al capo a), richiesto dal Gaetani Francesco di reperire un sito idoneo ad *essere* utilizzato per lo scarico di ingenti quantità di sostanze tossico-nocive stoccate presso la ATMC SUD s a s , individuava i terreni agricoli non coltivati situati in Cassano allo Jonio e sovrintendeva, impartendo direttive agli autotrasportatori, allo scarico ed all'occultamento del materiale tossico-nocivo impiegato per il riempimento di



una scarpata, in tale modo commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale dal quale derivava pericolo per la pubblica incolumità, in quanto trattasi di sostanze (ferriti di zinco) che, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 46 del 28.1.92, sono da classificare come nocive per inalazione ed ingestione, con pericolo di effetti cumulativi tali da rendere necessario applicare tra le precauzioni anche quella di non respirare le polveri, tali, altresì, da rendere concreto il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e delle colture poste sui terreni limitrofi, disastro che effettivamente avveniva, in quanto le sostanze tossico-nocive che componevano le ferriti di zinco penetravano all'interno dei terreni in cui le stesse erano state interrate, nonché nei terreni limitrofi terreni anche coltivati -, così inquinando gli stessi e le coltivazioni vegetali ivi esistenti, dove venivano riscontrate elevate presenze delle predette sostanze tossiche, così da determinare l'alterazione ed il deterioramento dell'ambiente.

In Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio ed altri comuni del territorio calabrese non individuati dal luglio 1995, con disastro avvenuto accertato nei mesi di giugno-luglio 2001

ORDINE Dario, CAPORALE Giuseppe

- e) reato p. e. p. dagli artt. 81 cpv., 110, 434, 1° e 2° comma, c.p., 4 e 12 D. L. n. 274/95 come riformulato dall'art. 51, 1° comma lett. b), D. Lgs N 22/97, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed

anche in tempi diversi, in concorso fra loro, in relazione all'attività illecita di cui al capo a), il primo in qualità di amministratore unico della GEO SIBARI di Caporale & C. s.n.c., il secondo in qualità di procuratore della predetta società, effettuavano trasporti di materiale tossico-nocivo, in quanto contenente ferriti di zinco, dalla ATMC SUD s.a.s. ai terreni agricoli della famiglia Serra Cassano, situati in territorio del Comune di Cassano Jonio, nonché si adoperavano al fine di consentire la prosecuzione delle illecite attività della ATMC SUD mettendo a disposizione il proprio impianto di miscelazione di inerti a favore della ECO MEDITERRANEO s.r. l., promossa da Bargagliotti, Orsomarso e Gaetani, in tale modo commettendo fatti diretti a cagionare un disastro ambientale dal quale derivava pericolo per la pubblica incolumità, in quanto trattasi di sostanze (ferriti di zinco) che, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 46 del 28.1.92, sono da classificare come nocive per inalazione ed ingestione, con pericolo di effetti cumulativi tali da rendere necessario applicare tra le precauzioni anche quella di non respirare le polveri, tali, altresì, da rendere concreto il pericolo di inquinamento delle falde acquifere e delle colture poste sui terreni limitrofi, disastro che effettivamente avveniva, in quanto le sostanze tossico-nocive che componevano le ferriti di zinco penetravano all'interno dei terreni in cui le stesse erano state interrate, nonché nei terreni



limitrofi — terreni anche coltivati -, così inquinando gli stessi e le coltivazioni vegetali ivi esistenti, dove venivano riscontrate elevate presenze delle predette sostanze tossiche, così da determinare l'alterazione ed il deterioramento dell'ambiente.

In Cerchiara di Calabria, Cassano allo Jonio ed altri comuni del territorio calabrese non individuati dal luglio 1995 con disastro avvenuto accertato nei mesi di giugno – luglio 2001.

IN ESITO AL DIBATTIMENTO

Udita la requisitoria del P.M.: chiede che, previa riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 256 co.1 lett. B), 257 co.2 D. Lg.vo 3 aprile 2006 n. 152, i reati vengono dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. In subordine, ove i fatti vengano qualificati dal Tribunale ai sensi dell'art. 434 co. 1 cp, dovendosi escludere la verifica l'evento disastroso aggravante, si chiede che i reati vengano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Udite le conclusioni della Parte Civile: L'avv. Luigi GULLO difensore delle parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni e spese verso le costituite parti civili.

L'avv. Rodolfo AMBROSIO difensore delle parti civili del Comune di Cassano Jonio, Partito dei Verdi di Roma, Legambiente Calabria Cosenza chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni e spese verso le costituite parti civili.

L'avv. Carolina D'AGOSTINO difensore della parte civile del Comune di Cerchiara di Calabria chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni e spese verso la costituita parte civile.

L'Avv. Mauro CORDASCO difensore della parte civile della Codacons Calabria chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni e spese verso la costituita parte civile.

L'avv. MARTINO Patrizia difensore della parte civile del Comune di Francavilla Marittina chiede dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni e spese verso la costituita parte civile.

L'avv. SANTA MARIA difensore del responsabile civile SYNDIAL chiede prosciogliersi gli imputati dalle responsabilità collegate alla SYNDIAL perché il fatto non sussiste; in subordine per non avere commesso il fatto.

Udite le conclusioni della difesa: L'avv. Eugenio DONADIO difensore di Brusco Luigi Rinaldo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'avv. MIRIGLIANI difensore di Notari Massimo, Monti Massimo, Ciancio Alessandro chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non avere commesso il fatto.

L'Avv. Roberto FALVO, difensore di Francese Paolo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non avere commesso il fatto.

L'avv. Giuseppe CARBONI difensore di Monti Massimo e Ciancio Alessandro chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non avere commesso il fatto.

L'avv. Federico SCAGLIA difensore di Notari Massimo chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto.

L'avv. Giorgia Greco, difensore di Cicero Eugenio chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'avv. MARCELLO Gianfranco difensore di Luini Fulvio chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

L' avv. Antonio STELLA difensore di Bargagliotti Alessio, Ordine Dario, Caporale Giuseppe e Francese Paolo chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto.

L'avv. Luigi BRUSCA difensore di Guerriera Michele chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p..

L'avv. Lucio ESBARDO difensore di Brusco Luigi Rinaldo e Orsomarso Pompeo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

OSSERVA: Fatto e Diritto




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti decreti, emessi rispettivamente in data 05.05.2003 e 17.03.2005, il G.U.Y. in sede disponeva il rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale di Bargagliotti Alessio, Orsomarso Pompeo, Cicero Eugenio, Guerrera Michele, Brusco Luigi Rinaldo, Luini Fulvio, Francese Paolo, Notati Massimo, Monti Massimo, Ciancio Alessandro, Ordine Dario e Caporale Giuseppe, per rispondere dei reati loro rispettivamente attribuiti, analiticamente descritti nei capi d'imputazione in epigrafe.

Dopo alcuni rinvii disposti preliminarmente (udienze del 17.06.2005, 15.11.2005 e 17.01.2006, rispettivamente per questioni attinenti alla composizione del collegio, per disporre la rinnovazione della notifica nei confronti di alcuni degli imputati e per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali), nella contumacia degli imputati, all'udienza del 21.3.2006, alla presenza delle parti civili costituite, Ministero dell'Ambiente, Regione Calabria, Amministrazione Provinciale di Cosenza, Comune di Cassano Jonio, Comune di Cerchiara di Calabria, Codacons Calabria, Comune di Francavilla Marittima, Partito dei Verdi e Legambiente Calabria, veniva decisa la riunione al presente procedimento di quello, più giovane, portante il n. 430/99 R.G.N.R., per evidenti ragioni di connessione oggettiva ex art. 12 c.p.p. ed avuto conto delle circostanze dell'avvenuta separazione, in fase di udienza preliminare, del suddetto procedimento dal presente. Superate le eccezioni preliminari come da ordinanza allegata al verbale in atti, veniva disposta, su richiesta della parte civile costituita Ministero dell'Ambiente, la citazione, quali responsabili civili, della ATMC Sud, Geosibari, Ecomediterraneo, Imi Chimica, Eni ed Eco Italia. All'udienza del 04.07.2006, decise, come da ordinanza allegata al verbale in atti, le questioni proposte dalle parti relative alla citazione dei responsabili civili, veniva revocata la citazione quali responsabili civili delle società ATMC Sud s.a.s. ed Eco Italia s.r.l.; veniva dichiarata la decadenza della parte civile richiedente quanto alla citazione del responsabile civile GEO Sibari s.n.c. e, essendo stata disposta l'esclusione, quale responsabile civile, della società ECO-BAT s.p.a., veniva disposta la citazione, nella medesima veste, della SYNDIAL s.p.a., quale successore della Enirisorse s.p.a.; veniva, infine, disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della Ecomediterranea s.r.l. e dell'imputato Luini Fulvio e dichiarata la contumacia del responsabile civile IMICHIMICA s.r.l..

Alla successiva udienza del 10. 10.2006, dichiarata la decadenza della parte civile richiedente quanto alla citazione del responsabile civile Ecomediterranea s.r.l., veniva operato lo stralcio della posizione di Gaetani Francesco, nei cui confronti il giudizio trovava definizione con sentenza di non doversi procedere per morte del reo. Giusta ordinanza allegata al verbale in atti, venivano, infine, superate le ulteriori questioni preliminari proposte dalle parti.



Dichiarata l'apertura del dibattimento, il Tribunale decideva, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., sulle richieste di prova formulate dalle parti, ammettendo la prova testimoniale richiesta dal P.M., dal responsabile civile Syndial s.p.a. e dalle difese degli imputati, nonché l'esame degli imputati Brusco, Orsomarso, Notari e Ciancio; veniva, altresì, acquisita la documentazione prodotta dalle parti. Si procedeva, quindi, all'audizione dei testi Colacicco Massimiliano, Romanelli Daniele, De Luca Giuseppe. L'istruttoria dibattimentale proseguiva all'udienza del 30.11.2006, con l'escussione dei testi Ferruzzi Cesarina e Acanfora Luigi (nella stessa udienza era revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia di Cicero Eugenio comparso); all'udienza del 12.01.2007, con audizione dei testi Perrotta Nicola, Arone Franco Libero, Ferraro Pietro, Caprari Vincenzo e Procopio Raffaele, nonché con l'acquisizione, su accordo delle parti, delle dichiarazioni rese in una precedente fase procedimentale dal teste Marino Francesco.

All'udienza del 23.01.2007 il Tribunale, dato atto che in data 15.01.2007, risultava depositata in Cancelleria dichiarazione di ricsuzione del presidente del collegio, dott. Cataldo C. Collazzo, ad iniziativa dei difensori del responsabile civile Syndial s.p.a., esponeva che, a seguito della richiesta di astensione formulata dal presidente del collegio, quest'ultimo era stato autorizzato ad astenersi con decreto del presidente del Tribunale datato 23.01.2007, nel quale era indicata la diversa composizione collegiale. Il processo veniva, pertanto, rinviato per la prosecuzione all'udienza del 07.02.2007, dinanzi al collegio diversamente composto. Nella predetta data, rinnovata, su accordo delle parti, la pregressa istruttoria dibattimentale mediante lettura degli atti già compiuti, si procedeva all'escussione dei testi Mariani Roberto, Serra Cassano Rosa, Serra Cassano Antonio, Falbo Giuseppe, Vallecca Giovanni Battista, Falbo Pietro, e dell'imputato di procedimento connesso Falbo Giovanni Battista. L'audizione dei testimoni e degli imputati di reato connesso proseguiva alle successive udienze del 13 e 19.04.2007 e del 17.05.2007 (in cui erano ascoltati Vallies Adolfo, Serra Cassano Giovanni, Serra Cassano Mario, Natale Giuseppa, La Camera Francesco, Pugliese Antonio, Tancredi Vincenzo, Rocco Alfonso, Violante Vincenzo, Scillitani Giuseppe). All'udienza del 17.05.2007 avveniva, altresì, l'audizione dei consulenti tecnici del responsabile civile Syndial, Bonamin Vladimiro, Colombo Fabio e Pompeo Giuseppe e, all'esito, veniva acquisita la relazione scritta. Infine, come da ordinanza allegata al verbale in atti, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, veniva disposta, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la citazione dei testi Bartoletti e Gullì e, ritenuta la necessità di disporre perizia, venivano nominati quali periti Botré Claudio, Alimonti Alessandro e Campanella Giuseppe. Alla successiva udienza del 08.06.2007, veniva conferito l'incarico peritale ai suddetti periti, come da quesiti allegati al verbale in atti. Dopo due rinvii disposti rispettivamente a seguito della richiesta di una proroga del termine loro concesso da parte dei periti e per impedimento di uno dei componenti del collegio,



all'udienza del 21.02.2008 si procedeva alla audizione dei periti e all'esito veniva acquisita l'elaborato scritto. All'udienza del 19.03.2008, disposta l'acquisizione, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., dei verbali degli interrogatori resi da Brusco Luigi e Orsomarso Pompeo, nonché, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle s.i.t. rese alla P.G. in data 16.10.21996 da Lesce Attilio, deceduto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito della discussione orale, veniva resa la presente decisione, pubblicata mediante lettura del dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della complessa attività istruttoria svolta in sede dibattimentale, la vicenda per cui è processo può sintetizzarsi nel modo che segue. Nell'ottobre del 1995, la Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, constatato un consistente numero di trasporti su strada, tramite autocarri, di materiale all'apparenza terroso, ne accertava la provenienza dallo stabilimento della Pertusola Sud s.p.a. di Crotone ed il deposito in Cerchiara di Calabria presso un cantiere per la lavorazione di inerti di facente capo a Lesce Affilio. Le indagini consentivano di appurare che il materiale in questione era costituito da ferriti di zinco, residuo della lavorazione industriale volta all'estrazione dello zinco, effettuata presso lo stabilimento della Pertusola Sud s.p.a. di Crotone e che tale materiale era catalogato, dalla normativa speciale vigente, fra i rifiuti tossici e nocivi.

Le ulteriori indagini permettevano di accertare che i rifiuti in questione avevano formato oggetto di due distinti contratti, per il loro riutilizzo come calcestruzzi e conglomerati cementizi, conclusi dalla Pertusola (società controllata dall'ENI) rispettivamente con le società IMI CHIMICA ed ECO ITALIA. Tale riutilizzo, non consentito dalla normativa vigente, avrebbe dovuto essere oggetto di una "autorizzazione in deroga" da parte della Regione Calabria, provvedimento espressamente indicato, nel contratto predisposto da Pertusola Sud s.p.a. (o meglio, dai "responsabili" del settore acquisti ed appalti di Enirisorse, Ciancio e Notari), come condizione per la validità del contratto: *"la validità del presente contratto è subordinata all'invio, da parte Vs., di documentazione rilasciata dalla Regione Calabria (deroga come richiesto dal rogito di accettazione finale) che dovrà essere da noi accettata e che forma parte integrante del contratto"* (cfr. doc. 2 e 11 depositati dal P.M. alla udienza del 30.11.2006). Nonostante tale espressa previsione l'attività in questione risulta essere avvenuta esclusivamente in base ad una sorta di "attestazione" (cfr. doc. in atti depositata dal P.M. alla udienza del 10. 10.2006), rilasciata in data 19.07.1995 da un funzionario della Regione Calabria (Violante Mario, originario coimputato, prosciolto in sede di udienza preliminare) a seguito della mera "comunicazione" di inizio delle attività fatta, in base alla procedura semplificata prevista dall'art 5 D.L. n. 274/95, dalla ditta ATMC Sud (la cui compagine sociale comprendeva Bargagliotti, Orsomarso e Brusco). Di tale ditta si era avvalsa ECO Italia (con la quale, a sua volta, IMI Chimica aveva stipulato un contratto

di subappalto, in data 31.07.95, per una quota di 15.000.000 tonnellate di ferriti acquisite da Pertusola Sud) per l'inertizzazione delle ferriti, da mescolare con materiale inerte e per il loro riutilizzo come sopra indicato. Ciò risultava formalmente avvenuto attraverso la mediazione di Guerrera Michele (cfr. contratto di mediazione — doc. 18 depositato dal P.M. alla udienza del 30.11.2006 - e dichiarazioni dei testi Colacicco e Romanelli che riferiscono di una ricevuta di pagamento dell'ammontare di £ 150.000.000). L'attività in questione avrebbe dovuto essere svolta presso il cantiere di Lesce Attilio, con il quale era stato, appunto, stipulato un accordo per la fornitura del materiale inerte necessario all'abbattimento della nocività delle scorie industriali (cfr. sit di Lesce Affilio e deposizione di Natale Giuseppa).

Ed invero, mentre il materiale faceva ingresso nel cantiere L.E.S.C.I. con regolari bolle di accompagnamento (trattandosi di un rifiuto tossico e nocivo), ne usciva senza documento alcuno, come "misto cava inerti". Il residuo in questione veniva, infine, venduto a privati (Tancredi, Pugliese, Perciaccante e Serra Cassano) proprietari di aziende agricole all'interno delle quali veniva interrato o depositato, dopo esservi stato trasportato da varie ditte di trasporto locali (Geo Sibari, di Caporale Giuseppe, Fili Falbo, Procopio Raffaele, Costanza Vincenzo, Caprari Vincenzo).

I clienti erano contattati dal Guerrera e dal Gaetani; il primo, come emerge dalle indagini della G. di F., esposte dai testi Colacicco, Romanelli, Mariani e Acanfora, e dalle dichiarazioni testimoniali in atti di Natale Giuseppa, La Camera Francesco, Falbo Pietro, Arone Franco L. e Rocco Alfonso, fungeva da vero e proprio "capo cantiere" dando precise disposizioni in ordine alla destinazione del materiale "inertizzato"; al contrario è stato escluso che risultasse iscritto alla CCIA di Cosenza nel ruolo degli agenti di mediazione.

Il fatto che il Guerrera abbia svolto l'attività di capo cantiere risulta dalle anche dalle s.i.t. di Lesce Affilio, acquisite ex art. 512 c.,p.p. e dall'interrogatorio reso dal Brusco al P.M. (pag. 16) il quale, in particolare, insiste anche nel dire che il contratto di mediazione con Guerrera era effettivo, che svolse quella attività e che in attesa di essere pagato per quella ragione lavorava nel cantiere per ATMC Sud.

Infine l'attività del Guerrera consistita nel contattare clienti presso i quali piazzare il materiale nocivo risulta in maniera chiara dalle deposizioni testimoniali in cui si parla di tale "Michele" (cfr. deposizioni di Arone, Pugliese, Tancredi.)

Le ulteriori indagini, basate anche sull'esame della contabilità, evidenziavano che, dopo una prima fase, le ferriti venivano cedute addirittura senza alcuna preventiva miscelazione con materiale inerte. Il dato trova conferma anche nelle dichiarazioni rese da Natale Giuseppa., moglie

di Lesce Attilio, che si occupava dell'amministrazione della ditta; la stessa dichiarava che inizialmente il rapporto di miscelazione concordato era di uno a tre (una tonnellata di fertili e tre di inerti) ma che dal settembre del 1995 la miscelazione era diminuita fino a diventare irrisor: a. A tali conclusioni era pervenuta confrontando le fatture direttamente emesse per la vendita degli inerti con quelle relative alle feriti che pervenivano dalla Pertusola.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza conducevano al sequestro in varie località del territorio calabrese (Cerchiara di Calabria e Cassano Jonio) di diversi siti interessati sia dal deposito delle feriti che dal loro interrimento, come da verbali di sequestro in atti (datati 12.:.0.1995, 24.01.1997, 08.06.1998), siti appartenenti a privati acquirenti, inconsapevoli della natura tossica e nociva del materiale in questione.

A seguito delle molteplici analisi (i cui risultati sono acquisiti agli atti) poste in essere dal P.M.P. di Cosenza, il materiale inertizzato risultava comunque contaminato.

Orbene, l'esame della documentazione in atti e del contenuto delle deposizioni testimoniali, nonché l'esito dell'attività di intercettazione telefonica (nella quale pure si è sostanziata l'attività investigativa), consentono di ritenere accertata la responsabilità degli imputati (nei limiti di cui si dirà) in ordine all'attività, come innanzi descritta, di incontrollato deposito e interrimento dei residui pericolosi per la salute e potenzialmente idonei a danneggiare l'ecosistema senza che, tuttavia, a parere di questo collegio, possa ritenersi integrata l'ipotesi di cui al comma II dell'art. 434 c.p.

In particolare si osserva che, sebbene la Pertusola Sud s.p.a. avesse stipulato due diversi contratti con altrettante società operanti nel settore dello smaltimento di rifiuti industriali (IMI Chimica e ECO Italia) e tali contratti, sotto il profilo giuridico, fossero idonei all'assunzione volontaria della posizione di garanzia da parte di soggetti diversi dal committente (così da potersi affermare che IMI Chimica e ECO Italia fossero i soggetti gravati dall'obbligo dello smaltimento secondo legge dei rifiuti industriali), la permanenza della posizione di garanzia in capo ai responsabili dell'ENI emerge proprio dall'esame della documentazione acquisita. In particolare, fra i documenti acquisiti si rinviene una bozza di modifica all'alt. 3 punto 18.20 del D.M. 05.09.1994, mai approvata, spillata ad una lettera di IMI Chimica ad Eni Risorse del 02.08.1995. Appare, pertanto, evidente la conoscenza, da parte dell'Eni, della problematica principale, ossia del regime autorizzatorio applicabile al caso di specie (come, d'altronde, si evince dai contratti, formalmente stipulati da Pertusola Sud s.p.a., in data 12 07.95, con Ecoitalia ed Imi Chimica) e della inconferenza della mera "attestazione" rilasciata da un funzionario della Regione Calabria (non certo valida quale autorizzazione in deroga).

Invero, la predetta missiva del 02.08.1995 di IMI Chimica ad Enirisorse (all'attenzione di Ciancio e Notari e a firma di Luini Fulvio) contiene il riferimento alla richiesta di modifica dell'all. 3 al D.M. 05.09.94 punto 18.20.3. da parte di ATMC Sud e la seguente indicazione " - *premessi che in data 5.7.95 la ATMC Sud ha richiesto all'Assessorato Ambiente della Regione Calabria il rilascio di un attestato nel quale si dichiarasse di aver preso atto delle comunicazioni fatte, con tacito invito che la medesima Regione si pronunciasse sull 'iniziativa; - premissi che in data 19.7.1995 la Regione Calabria (settore n. 36 Tutela dall 'Inquinamento), con prot. n. 3176/3590 ha rilasciato l'attestazione di cui sopra, in cui tra l'altro si richiede di comunicare all 'Assessorato della Regione la data di inizio dell'attività previstavi comunichiamo che prevediamo di iniziare l'attività entro la prossima settimana....*" (cfr. all. 22 dei documenti depositati dal P.M. all'udienza del 30.11.2006).

Anche la teste Ferruzzi Cesarina, infine, nel corso della sua testimonianza ha dichiarato di aver discusso, con i responsabili dell'ufficio tecnico dell'ENI (indicando quali suoi interlocutori le persone di Ciancio e Notari), della sufficienza dell'attestazione, che doveva essere valutata da Eni Risorse. E' emerso con chiarezza, durante il dibattimento, che la versione testuale della G.U. esaminata dalla Ferruzzi altro non era se non una proposta — mai approvata - di inserimento nell'all. 3 al D.M. 05.09.94, al punto 18.20, di un diverso tipo di riutilizzo delle ferriti di zinco ("b. cementificio in aggiunta al clinker") in aggiunta al già previsto ciclo termico secondario del piombo per il recupero di alcuni metalli (cfr. all. 21 dei documenti depositati dal P.M. all'udienza del 30.11.2006)

In atti, ancora, si rinviene la risposta del 09.04.1996 del Ministero dell'Ambiente ad una missiva del 08.02.96 - inviata dall'ATMC Sud (a firma di Brusco) contenente la proposta di un reimpiego delle ferriti per la preparazione di miscele per rilevati e sottofondi stradali, conglomerati cementizi e calcestruzzi - nella quale si ribadisce che qualsiasi operazione di trattamento e riutilizzo di residui diversa da quella indicata nell'all. 3 punto 18.20.3 (ciclo termico secondario del piombo) è soggetta a regime autorizzatorio, come disposto dal D.L. 113/96, DPR 915/82 e DPR 203/88 (sia la missiva contenente la proposta che la risposta del Ministero dell'Ambiente sono state *rinvolute* nel corso della perquisizione eseguita in data 07.05.1998 dalla G.di F. presso l'abitazione di Bargagliotti — cfr. doc. 6 e 7 depositati dal P.M. alla udienza del 30.11.2006).

Quanto a Luini Fulvio (legale rappresentante della Imi Chimica) risulta, infine, il redattore di un fax su carta intestata, inviato a Orsomarso Pompeo (doc. 16), dal quale si evince la conoscenza dell'attività concernente l'illecito smaltimento dei rifiuti (nonché, probabilmente, di una missiva, datata 11.11.95, inviata ad Orsomarso dopo l'effettuazione dei sequestri, contenente "note per

promemoria", in cui si ravvisa un tentativo di concordare la versione dei fatti da rendere agli inquirenti — doc. 8 dell'elenco citato).

La circostanza conforta il dato, emerso anche dalle deposizioni testimoniali (cfr. dichiarazioni rese da Ferruzzi e dalle s.i.t. di Lesce Affilio) del diretto interessamento di IMI Chimica, nonostante la conclusione di un contratto di cessione delle proprie ferriti ad ECO Italia, alle vicende relative all'effettivo utilizzo di tali rifiuti.

In sostanza il contratto per il riutilizzo delle ferriti, formalmente stipulato da Pertusola Sud s.p.a., risulta predisposto e seguito fino alla sua attuazione da referenti interni all'ENI (Ciancio e Notari, nelle loro rispettive qualità): costoro, invero, risultano gli unici interlocutori degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ossia Luini Fulvio (legale rappresentate di IMI Chimica) e Ferruzzi Cesarina (legale rappresentate di ECO Italia).

Mentre appare di difficile interpretazione la ragione dell'esclusione della Ferruzzi dal novero dei soggetti indagati/imputati, a parere di questo collegio, non possono dirsi emersi elementi idonei a fondare la responsabilità di Monti Massimo. La figura di costui, invero, non emerge mai nel corso delle indagini né della istruttoria dibattimentale, mentre dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio innanzi al P.M. in data 06 07 2004, non contraddette di alcuna emergenza dibattimentale, risulta che il Monti nell'ambito di Eni Risorse era il responsabile per la sicurezza e che, in relazione ai fatti oggetto del procedimento, si era limitato a rendere un parere tecnico favorevole in ordine alla possibilità del riutilizzo delle ferriti di zinco per la preparazione di conglomerati cementizi.

Quanto all'indagato Cicero Eugenio, nel corso della istruttoria dibattimentale si è vanamente tentato di dimostrare la sua estraneità alla vicenda; in realtà questa estraneità è solo formale, in quanto da una serie di elementi si ricava la piena partecipazione dell'imputato alle attività della ATMC Sud, rispetto alla quale appare rivestire la posizione di "socio occulto".

Dalle dichiarazioni rese da Lesce Attilio (16.10.1996) risulta che il predetto si recava spesso sul cantiere, che era in stretto contatto con Brusco e Orsomarso e mostrava una certa confidenza con la Ferruzzi; ma in particolare il Lesce ha dichiarato che il Cicero interveniva nel merito degli accordi commerciali ed, inoltre, gli aveva riferito che aveva pattuito con la ATMC Sud un compenso pari al 5% sui guadagni relativi al trattamento delle feriti di zinco in virtù del suo interessamento sia sul versante dell'ottenimento delle autorizzazioni sia per la stessa stipulazione del contratto con ECO Italia.

Le medesime circostanze sono state confermate in dibattimento da Natale Giuseppa.

La Ferruzzi lo indica come il soggetto che si era incaricato di ottenere la autorizzazione da parte degli organi regionali per come lo stesso le riferì telefonicamente (cfr. dichiarazioni a pag. 57 e

ss.). A conferma di tale coinvolgimento ci sono anche gli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate dalla G.di F. (vedi volume 3 della intercettazione ambientale, pag. 648: *"Quindi il funzionario mi ha fatto questa, come si dice? Questa autorizzazione "*)

Si, invece, ritenuto di disporre la assoluzione degli imputati Caporale Giuseppe e Ordine Dario per non avere commesso il fatto, in base alla seguente considerazione: si tratta dei titolari della ditta Geo Sibari che ha operato il trasporto del materiale dal cantiere L.E.S.C.I. alle destinazioni finali; in sostanza la loro posizione non si differenzia da quella degli altri trasportatori ascoltati come testimoni e, comunque, non sono emersi dalla lunga istruttoria dibattimentale né dalla documentazione acquisita elementi idonei a fare ritenere i predetti consapevoli di trasportare materiale diverso da inerti per riempimento e, in particolare, della natura tossico nociva dello stesso e delle modalità di smaltimento del medesimo residuo previste dalla legge.

Discorso analogo può essere fatto con riferimento a Francese Paolo che dalla complessiva istruttoria risulta essere il destinatario finale del rifiuto tossico, in quanto sostanziale detentore del terreno sito in loc. Chidichimo di Cassano Ionio, di proprietà di Perciaccante Giacinto. Del Francese, invero, oltre alla indicazione del nominativo nei buoni di consegna del materiale emessi dalla ditte di trasporto (cfr. dichiarazioni del teste Acanfora) emerge solo che in occasione dei trasporti di materiale presso la località Chidichimo si occupava di indicare la strada agli autotrasportatori.

In conclusione è ravvisabile nella condotta ascritta agli indagati (nei limiti già detti) il reato di cui all'art. 434, comma I, c.p. (cd. disastro innominato)

Ed invero è stato accertato il carattere massiccio (circa 30.000 tonnellate) dell'accumulo e dell'interramento del rifiuto della lavorazione dello zinco in diversi fondi rientranti nei comuni di Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria, anche nei pressi o all'interno di terreni agricoli (es. terreni appartenenti alla famiglia Serra Cassano); la persistenza nel tempo di tale situazione (dal 1995 ad oggi, salvo la messa in sicurezza di alcuni siti avvenuta nell'anno 2001); la natura tossica e nociva del rifiuto, risultante sia dalla sua classificazione come pericoloso per inalazione e ingestione, ai sensi del D.M. Sanità n. 46/92, sia dalla circostanza, accertata a seguito della analisi effettuate nella fase delle indagini preliminari dal P.M.P. di Cosenza, relativa alla presenza nel rifiuto di elementi pericolosi per la salute, quali il piombo, il cadmio, il mercurio e l'arsenico; le medesime analisi e quelle esperite su incarico del Commissariato per la emergenza rifiuti per la Calabria, hanno evidenziato la contaminazione dell'ambiente per la presenza di componenti nocive per la salute umana.



Tali considerazioni consentono di ritenere che la condotta oggetto di scrutinio abbia determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità, apparendo idonea, sulla base di una valutazione prognostica *ex ante*, a pregiudicare in maniera grave e diffusa la vita e la salute delle popolazioni residenti in prossimità delle aree interessate dal deposito dei materiali nocivi, mediante l'uso di prodotti agricoli o di acque contaminati.

Premesso che la fattispecie di cui all'art. 434 c.p., ha funzione sussidiaria ed integratrice rispetto alle altre ipotesi di reato dello stesso titolo ed è stata inserita dal legislatore al fine di colmare ogni eventuale lacuna nella tutela della pubblica incolumità, si osserva come la stessa si attagli anche alla ipotesi in esame del cd "danno ambientale".

Si tratta di quel tipo di disastro, particolarmente attuale in considerazione dell'odierno sviluppo dell'attività industriale, caratterizzato dalla lesione estesa, duratura e intensa delle matrici ambientali con potenzialità lesiva sulla salute e sulla incolumità stessa della collettività coinvolta. Invero non ogni immissione illegittima di sostanze inquinanti nell'ambiente vale ad integrare la fattispecie all'attenzione del Tribunale, basta porre mente alla normativa in tema di inquinamento ambientale, ma solo quelle situazioni che —come nel caso di specie - siano idonee a recare offesa al bene della incolumità pubblica, compromettendo in maniera grave ed estesa valori della persona intesa come collettività, quali la vita, la sicurezza, la salute.

La responsabilità del delitto deve essere ascritta non solo ai soggetti che hanno direttamente proceduto alla collocazione indiscriminata delle ferriti presso privati, senza neppure provvedere all'attività di inertizzazione che si erano impegnati a fare (Brusco, Bargagliotti, Or'omarso, Cicero, Guerrera e Luini), ma anche a coloro (Ciancio e Notari) che per la posizione di garanzia rivestita e la consapevolezza, da una parte, delle inidoneità delle attrezzature della ATMC Sud a realizzare il programma oggetto di contratto, dall'altra parte, della procedura di regolare smaltimento delle ferriti prevista dalla legge, hanno consentito l'altrui attività pericolosa per la pubblica incolumità, accettando il rischio del verificarsi di un disastro; il reato invero è configurabile sia nella forma commissiva che omissiva.

Non ritiene integrata, invece, il collegio la fattispecie di cui al comma II del succitato articolo del codice penale.

Passando a considerare le caratteristiche proprie della ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 434 c.p., in primo luogo il Tribunale ritiene di aderire alla interpretazione secondo la quale ci si trova in presenza di una figura di delitto aggravato dall'evento, in cui il verificarsi del disastro è accollato all'agente a titolo di responsabilità oggettiva.

In particolare il disastro innominato è rappresentato da qualsiasi evento innescato da una condotta "violenta" purché di portata distruttiva, con conseguenze gravi, complesse ed estese, aventi un'alta potenzialità lesiva tale da provocare un effettivo pericolo per la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

La giurisprudenza formatasi principalmente sulla ipotesi colposa del reato (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235669), afferma che per potere configurare il disastro non può prescindersi dal verificarsi di un "macroevento" di danno con potenzialità gravemente lesiva per la pubblica incolumità (ad es. incendio devastante, naufragio della nave, caduta dell'aeromobile ecc.) mentre irrilevanti sono i danni che incidono su diversi beni giuridici e che possono concretizzare differenti ipotesi di reato; tale figura può comprendere sia gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, che quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

Ancora la Suprema Corte è concorde nel definire disastro *"un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva"* ed ha anche affermato che danno ambientale e disastro si identificano *"qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo"* (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 40330 del 11/10/2006, Pettini - Rv. 236295; Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008, Izzo - Rv. 239160).

Orbene nel caso che ci occupa, all'esito dei risultati della perizia espletata e tenuto, altresì, conto dei risultati esposti dell'elaborato tecnico prodotto dal responsabile civile, non è possibile ritenere provato il mutamento irreversibile delle matrici ambientali con effetti, potenziali o attuali, nel breve e nel lungo periodo sull'ambiente circostante e sulla popolazione.

Nel caso in esame, infatti, l'analisi delle relazioni dei consulenti tecnici di parte e di quella depositata dai periti all'esito della loro attività, non consente di affermare che vi sia stata quella grave compromissione della salute pubblica, per mezzo di inquinamento ponderoso di terreni, falde acquifere, colture, vegetali e consimili: la presenza di elementi inquinanti quali piombo, nichel, zinco, cadmio ecc. nei siti, quindi, il livello di contaminazione dei siti è risultato, mediamente, nella norma, e solo raramente sono stati superati i valori soglia preveduti dalla normativa.

L'esito delle analisi sui campioni di terreno prelevati dai periti, analisi effettuate dell'A.R.P.A.Cal. e allegate alla perizia, ha dimostrato che su sei campioni provenienti dai diversi siti, cinque sono risultati non contaminati nel senso che non risultano superate le concentrazioni limite degli elementi codificati, secondo quanto disposto per i terreni adibiti a verde pubblico o ad usi commerciali e industriali nel D.Lvo 152/2006, colonne A e B della Tab. 1 All. 5; il riferimento alle suddette tabelle è l'unico possibile, in considerazione del fatto che non esiste una normativa appropriata relativa al contenuto dei metalli nel suolo agricolo.

Solo il campione prelevato in località Chidichimo risulta contaminato grandemente e presenta concentrazioni di metalli e sostanze pericolose superiori alla normativa per arsenico, cadmio, piombo, rame e zinco e non dissimili da quelle riscontrate nel rifiuto tal quale

La vicinanza dal luogo di deposito delle ferriti e la presenza di squarci nei teloni della messa in sicurezza fa ragionevolmente ritenere che i periti possano avere campionato proprio il materiale depositato.

Per quanto riguarda l'esito delle analisi delle acque i periti hanno rappresentato di avere campionato solo l'acqua dei pozzi, dato che per la stagione estiva non sono stati rilevati corsi d'acqua superficiali: il risultato ha rilevato la presenza in due pozzi rispettivamente siti in loc. Tre Ponti e loc. Volta del Forno in cui le concentrazioni di ferro e manganese sono risultate superiori ai valori limite.

Nello specifico, però, la distanza dei pozzi dai depositi, la profondità delle falde che li alimentano (50, 80 e 100 mt) e il fatto che non sia stato accertato la direzione ed origine della vena della falda, non consentono di affermare l'esistenza di un legame certo tra il superamento dei suddetti limiti e le ferriti depositate nelle due suddette zone, anche in considerazione del fatto che da una valutazione della natura dei terreni effettuata dagli stessi periti, risulta che i siti di località Tre Ponti e Volta del Forno presentano una permeabilità medio bassa.

Il risultato delle analisi sull'aria è stato ritenuto non valido dai periti atteso che il prelievo è stato effettuato dopo una precipitazione atmosferica, quando non era dunque possibile accertare la

effettiva presenza e valutare il pericolo connesso a "polveri inorganiche di natura minerale" alle quali appartengono i materiali di rifiuto in oggetto sotto forma di polveri sottili.

A tale proposito si rileva che, comunque, l'ENEA nelle analisi effettuate nella fase della messa in sicurezza del sito, ha rilevato che l'impatto tramite movimentazione eolica delle polveri delle ferriti sugli ambienti circostanti non costituisce un rischio per le popolazioni residenti nelle località limitrofe (relazione di sopralluogo del 22.11.1099).

Per quanto attiene, infine, ai prodotti dell'agricoltura campionati ed esaminati, sono risultati tutti con concentrazioni di sostanza tossiche nei limiti, ad eccezione di una pannocchia di mais coltivata in un terreno prossimo al deposito di ferriti in loc. Chidichimo, in cui è stato riscontrato un tenore di piombo superiore oltre il doppio al limite previsto dal Regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione del 19.12.2006 per i cereali, pari a 0,44 rispetto al limite stabilito di 0,20 mg/kg. e la presenza di nichel (metallo non normato).

La presenza di nichel è stata riscontrata anche all'interno di un campione di uva (raccolto in località Caprara del comune di Cerchiara di Calabria) ed è stata ritenuta dai periti proveniente dal circuito sistemico della pianta, che avrebbe assorbito il metallo dal suolo attraverso l'apparato radicale, per come desunto dalla costanza del valore riscontrato anche dopo il lavaggio dell'acino.

Orbene, in relazione alla pannocchia di mais con valori di piombo superiori ai limiti di legge, il Tribunale rileva che la mera vicinanza "fisica" dei due siti non autorizza a ritenere *sic er simpliter* che la presenza di piombo nel mais sia stata determinata dalla cessione del deposito, atteso il carattere "isolato" e non rappresentativo del campione, in quanto non sono state analizzate altre pannocchie del medesimo sito e di altri delle zone limitrofe in maniera da verificare una differenza significativa tra le concentrazioni delle pannocchie vicine al sito di Chidichimo e le altre; anche la mancata analisi del terreno sul quale la pianta era coltivata rende difficile derivare la presenza di piombo nel vegetale da quella del deposito.

Tale prova si rendeva necessaria in considerazione del fatto che i metalli componenti le ferriti di zinco oggetto di sequestro sono ubiquitari e, quindi, presenti naturalmente nella crosta terrestre.

Inoltre non può non condividersi quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza in ordine al rapporto tra il superamento dei valori soglia ed il pericolo per la pubblica incolumità. Infatti, dall'eventuale superamento, in un dato alimento, dei valori soglia fissati in via cautelativa dalle agenzie regolatorie, in un'ottica di tutela avanzata della salute umana, non discende automaticamente il reale e concreto pericolo per la salute degli ipotetici consumatori di quell'alimento. Il legislatore comunitario e in generale le agenzie regolatorie ispirano la loro

azione in materia di tutela avanzata della salute dei consumatori al c.d. principio di precauzione — prudent avoidance - che sottende alla regolamentazione del commercio di sostanze alimentari; e pertanto, il "limite soglia" costituisce una indicazione ultraprudenziale circa la quantità di sostanza che può essere presente in un alimento senza che l'assunzione da parte dell'uomo, anche quotidiana e per lungo periodo, possa comportare alcun rischio; pertanto il mero superamento di tale limite non integra il reato di disastro ambientale (e nemmeno quelli di cui agli artt. 439 e 440 c.p.) trovando una tutela anticipata a livello contravvenzionale caratterizzata da contenuti offensivi tipici meno pregnanti (cfr. Tribunale di Venezia, n. 173 del 22.10.2001 - Cefis + altri).

Non è stata accertata, d'altra parte, neppure la destinazione al consumo umano della, invero assai limitata, coltivazione di mais in questione, la quale potrebbe, invece, essere destinata al consumo zootecnico, per il quale vigono più alti limiti di tolleranza quanto agli elementi inquinanti.

Conclusivamente i periti hanno genericamente evidenziato i pericoli connessi alle infiltrazioni nel terreno e alla contaminazione delle falde idriche in conseguenze dell'azione di dilavamento prodotta dalle precipitazioni atmosferiche, soprattutto in quei terreni caratterizzati da alta permeabilità come loc. Caprara e loc. Chidichimo; hanno sottolineato il pericolo rappresentato in particolare dal vettore acqua per la diffusione della contaminazione; ad ancora oltre hanno rilevato che i contaminanti ceduti al terreno vengono assorbiti dai vegetali e così resi bio-disponibili per la catena alimentare.

Di tali pericoli, del tutto ragionevolmente sollevati, non vi è però traccia tangibile del loro concretizzarsi in un evento di portata disastrosa; non si ricavano, cioè, dalle considerazioni dei periti prove certe, e cioè, scientifiche, accettate dalla comunità scientifica di riferimento, che attestino la correlazione tra la esposizione a certe dosi di una sostanza e l'insorgenza di taluni effetti nocivi (come studi epidemiologici ed esperimenti), e ancora più radicalmente, non è stata dimostrata la provenienza dai depositi di ferriti di zinco in eseme dei metalli contenuti in quantità superiori a limiti di legge in alcuni campioni di acqua e di vegetali.

D'altra parte nel corso della loro audizione gli stessi periti del Tribunale hanno chiarito che i prelievi da loro effettuati (e i relativi risultati) non possono essere considerati rappresentativi della reale situazione. Essi si sono limitati a fornire indicazioni circa i possibili "rischi" connessi ad un certo stato di fatto.

Sulla base delle considerazioni che precedono osserva il collegio che, in relazione alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 434, comma I, c.p., deve essere pronunciata declaratoria di estinzione per il

decorso del termine di prescrizione, in applicazione della normativa introdotta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. "legge ex — Cirielli").

Ed invero, la fattispecie di cui all'art. 434, comma I, c.p., punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, secondo la vecchia normativa vedeva spirare in dieci anni l'ordinario termine prescrizionale; secondo la nuova normativa, invece, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto; qualora, poi, intervenga una causa interruttiva della prescrizione, il prolungamento dei termini non può superare, a norma del novellato art. 161 c.p., di un quarto il tempo necessario a prescrivere, salvo che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 99, commi 2° e 4°, 102, 103 e 105 c.p.

In applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 10, comma 3. della L. 251/05, nel presente procedimento deve applicarsi il termine prescrizionale di sei anni, incrementato di un quarto, per effetto dell'intervento di atti interruttivi ed in base a quanto previsto dall'art. 160, ultimo comma, c.p, per una complessiva durata di anni sette e mesi sei dalla commissione del fatto.

Per quanto riguarda il momento consumativo del reato occorre premettere che si tratta di reato istantaneo che si perfeziona al momento della realizzazione della condotta pericolosa; orbene nel caso di specie risulta che il trasporto, l'accumulo e l'interramento delle ferriti di zinco nei vari siti sottoposti a sequestro, è avvenuto nell'anno 1995, nel periodo di agosto - settembre (cfr. documentazione in atti) e fino al 12.10.1995, data in cui sia lo stabilimento della Pertusola Sud di Crotone, sia il cantiere L.E.S.C.I. ed altri siti di deposito delle ferriti venivano posti sotto sequestro (cfr. verbali di sequestro del 12.10.1995); pertanto, il decorso del termine di prescrizione va calcolato a partire da quella data con la conseguente scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, come sopra calcolato, alla data del 12.03.2003. Giova rilevare, inoltre, che dall'esame dell'incarto processuale risulta che il dibattimento è stato sospeso per impedimento degli imputati o del difensore, con conseguente sospensione del decorso del termine estintivo ai sensi dell'art. 159 c.p., per un tempo di 9 giorni, sicché, comunque alla data odierna il termine prescrizionale è perento.

S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in mancanza di opposizione delle parti e in difetto di elementi che consentano di poter reputare sussistenti gli estremi di evidenza della prova richiesti per il proscioglimento nel merito — come sopra evidenziati — la declaratoria della sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,



ASSOLVE

Monti Massimo, Francese Paolo, Ordine Dario e Caporale Giuseppe dai reati rispettivamente loro ascritti per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 531 c.p.p.;

ritenuta insussistente l'ipotesi di cui al II comma dell'art. 434 c.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Bargagliotti Alessio, Orsomarso Pompeo, Cicero Eugenio, Guerrera Michele, Brusco Luigi Rinaldo, Luigi Fulvio, Notari Massimo e Ciancio Alessandro per il reato di cui all'art. 434, comma I, c.p., loro rispettivamente ascritto in rubrica ai capi a), b) e c) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Dispone la restituzione agli aventi diritto delle aree e dell'azienda Geo Sibari, sottoposti a giudiziale sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.


Castrovillari, 19.03.2008

Il Presidente

dott.ssa Ann  a Grimaldi

Depositato in CancleZfa

osgi 1/10/08 fl / 5 e



CANC
/ incenz Emerise